

Montebelluna, 31 maggio 2021

**DOTTORI COMMERCIALISTI  
AVVOCATI**

**MASSIMO TESSER**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**LUIGI SERRAGLIO**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NICOLETTA GALLINA**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**PARTES LEGAL**

**STEFANO VECCHIATO**  
AVVOCATO

ANDREA ZAMPROGNO  
AVVOCATO STABILITO  
ABOGADO  
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

LISA FAVERO  
AVVOCATO

SILVIA FURLAN  
AVVOCATO

LEONARDO BRIAN  
ABOGADO  
(SEDE DI BARCELONA)

**AREA COMMERCIALISTI**

MICHELA ZANETTI  
DOTT. AREA FISCALE

CARMEN TONELLO  
RAG. AREA FISCALE

FRANCESCO FERRARESE  
DOTT. AREA SOCIETARIA

ELENA TESSER  
RAG. AREA CONTABILE

ALESSIA SCANDIUZZI  
RAG. AREA CONTABILE

FEDERICA SPAGNOLO  
RAG. AREA CONTABILE

MICHELA FENU  
RAG. AREA CONTABILE

**AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE**

FLAVIA RAMELLA  
EXPORT MANAGER

GIULIO GIAI  
EXPORT MANAGER

GIOVANNI PECORARI  
EXPORT MANAGER

**AREA INNOVAZIONE**

GIORGIA FAVARO  
DOTT.SSA AREA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

**AREA AMMINISTRATIVA**

KATY MATTAROLLO  
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

**OF COUNSEL:**

VITO PAPA  
DOTT. MARKETING STRATEGICO  
(SEDE DI TREVISO)

## D.L. N.73 “SOSTEGNI BIS” - CONTRIBUTI e CREDITI D’IMPOSTA

Gentili Clienti,

a seguito della pubblicazione in G.U. del D.L. n. 73 del 25/05/2021 proponiamo una sintesi dei principali contributi previsti nel decreto.

Si informa che per i contenuti e le modalità di applicazione di alcune disposizioni si devono attendere i provvedimenti attuativi o l’apertura dei canali web dell’Agenzia delle Entrate.

### CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO “AUTOMATICO”

BENEFICIARI	
<p>Spetta ai soggetti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con partita IVA attiva al 26.05.2021;</li> <li>• che hanno presentato la domanda e ottenuto il riconoscimento del contributo fondo perduto previsto dal D.L. 41 “Sostegni”</li> </ul>	<p>Il contributo è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>riconosciuto per lo stesso importo</b>, ossia in misura pari al 100%, del contributo “Decreto Sostegni”;</li> <li>- <b>automaticamente</b>, non serve presentare un’ulteriore domanda.</li> <li>- <b>corrisposto</b> dall’ Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul c/c nel quale è stato erogato il precedente contributo.</li> </ul>

### CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO “ALTERNATIVO”

BENEFICIARI	
<p>Spetta a :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soggetti con partita IVA che svolgono: <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività d’impresa;</li> <li>- lavoro autonomo;</li> <li>- titolari di reddito agrario art. 32 TUIR.</li> </ul> </li> <li>• Con ricavi / compensi relativi all’anno 2019 <b>non superiori 10 milioni di Euro</b></li> </ul>	<p>Il contributo spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato del <b>periodo 01.04.2020 – 31.03.2021 è inferiore almeno del 30%</b> rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato del <b>periodo 01.04.2019 -31.03.2020.</b></p> <p><b>SOGGETTI CHE HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO “DECRETO SOSTEGNI”</b></p> <p>Il contributo è determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza di fatturato:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>60%</b> per i soggetti con ricavi / compensi 2019 <b>fino a 100mila;</b></li> <li><b>50%</b> per i soggetti con ricavi / compensi 2019 <b>fra 100mila e 400mila;</b></li> <li><b>40%</b> per i soggetti con ricavi / compensi 2019 <b>fra 400mila e 1milione;</b></li> <li><b>30%</b> per i soggetti con ricavi / compensi 2019 <b>fra 1milione e 5milioni;</b></li> </ol>



<p>Non spetta a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- soggetti la cui partita IVA risulta NON ATTIVA al 26.05.2021;</li> <li>- agli Enti pubblici;</li> <li>- agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione.</li> </ul>	<p>e) <b>20%</b> per i soggetti con ricavi/compensi 2019 <b>fra 5milioni e 10 milioni</b>.</p> <p>Se il contributo “automatico” (riquadro precedente) ricevuto è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- inferiore al contributo “alternativo”, si ha diritto al maggior ammontare del contributo;</li> <li>- superiore al contributo “alternativo”, l’Agenzia non darà seguito all’istanza.</li> </ul> <p><b>SOGGETTI CHE NON HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO “DECRETO SOSTEGNI”</b></p> <p>Il contributo è determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza di fatturato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>90%</b> per i soggetti con ricavi / compensi 2019 <b>fino a 100mila</b>;</li> <li>b) <b>70%</b> per i soggetti con ricavi / compensi 2019 <b>fra 100mila e 400mila</b>;</li> <li>c) <b>50%</b> per i soggetti con ricavi / compensi 2019 <b>fra 400mila e 1milione</b>;</li> <li>d) <b>40%</b> per i soggetti con ricavi / compensi 2019 <b>fra 1milione e 5milioni</b>;</li> <li>e) <b>30%</b> per i soggetti con ricavi/compensi 2019 <b>fra 5milioni e 10 milioni</b>.</li> </ul> <p>C’è un <b>contributo massimo</b> pari a 150.000.</p> <p>Il contributo, a scelta irrevocabile, può essere riconosciuto, nella sua totalità, in forma di credito d’imposta.</p> <p>Deve essere presentata istanza.</p> <p>Modalità e termini devono essere definiti con provvedimento.</p>
---	--

**CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I SOGGETTI MAGGIORMENTE COLPITI**

BENEFICIARI	
<p>Spetta a :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soggetti con partita IVA che svolgono: <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività d’impresa;</li> <li>- lavoro autonomo;</li> <li>- titolari di reddito agrario art. 32 TUIR.</li> </ul> </li> <li>• Con ricavi / compensi relativi all’anno 2019 <b>non superiori 10 milioni di Euro</b></li> </ul>	<p>Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale (che sarà individuata dal MEF con apposito decreto) <b>alla differenza tra il risultato economico dell’esercizio 2020 rispetto a quello 2019</b>.</p> <p>Tale differenza va considerata al netto del contributo a fondo perduto di cui:</p> <p>Decreto n. 34/2020 “Rilancio”; Decreto n. 104/2020 “Agosto”; Decreto n. 137/2020 “Ristori”; Decreto n. 172/2020 “Natale”; Decreto n. 41/2021 “Sostegni”; Decreto n. 73/2021 “Sostegni bis”.</p> <p>Il contributo non può essere superiore a 150.000 Euro.</p>



<p>Non spetta a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- soggetti la cui partita IVA risulti NON ATTIVA al 26.05.2021;</li><li>- agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione;</li><li>- agli enti pubblici.</li></ul>	<p>L'istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi è presentata entro il 10.09.2021.</p> <p>Modalità e termini devono essere definiti con provvedimento.</p>
---	--

#### REGIME SANZIONATORIO PER CONTRIBUTI FONDO PERDUTO

Nel caso in cui il contributo sia in tutto o in parte non spettante:

- l'Agenzia delle Entrate provvede al relativo recupero applicando:
  - una sanzione dal 100% al 200%;
  - gli interessi del 4% annuo.
- è applicabile la reclusione da 6 mesi a 3 anni per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.

#### CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI 2021

BENEFICIARI	
<p>Spetta a :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Soggetti con partita IVA che svolgono:<ul style="list-style-type: none"><li>- attività d'impresa e arte o professione con ricavi /compensi 2019 <b>non superiori 15 milioni di Euro</b></li><li>- enti non commerciali;</li></ul></li></ul>	<p>Il credito d'imposta previsto dal Decreto n. 34/2020 "Rilancio" è stato riproposto per i <b>canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.</b></p> <p>L'entità del credito è del: 60% per i contratti di locazione, leasing; 30% per i contratti di affitto d'azienda 50% per i contratti di affitto d'azienda di strutture turistico ricettive.</p> <p><b>Spetta a condizione che</b> il fatturato medio mensile del periodo 01.04.2020 – 31.03.2021 sia inferiore di almeno il 30% rispetto al fatturato medio mensile del periodo 01.04.2019 – 31.03.2020.</p> <p>Tale requisito non deve essere rispettato se l'attività è iniziata dal 01.01.2019.</p> <p><b>Viene prorogato al 31.07.2021</b> il credito d'imposta previsto per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggi e tour operator se hanno subito una diminuzione del fatturato nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.</p>

#### CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE 2021

BENEFICIARI	
	<p>Il credito d'imposta spetta nella <b>misura del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.</b></p>



<p>Spetta a :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Soggetti esercenti:<ul style="list-style-type: none"><li>- attività d'impresa;</li><li>- attività professionale e artistica;</li><li>- enti non commerciali;</li><li>- strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale.</li></ul></li></ul>	<p>Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 Euro per beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni Euro per l'anno 2021. Sono ammesse le spese sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>sanificazione degli ambienti</b> nei quali è esercita l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati per l'attività;</li><li>• <b>l'acquisto di dispositivi di protezione individuale</b>, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;</li><li>• <b>l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti</b>;</li><li>• <b>l'acquisto di dispositivi di sicurezza</b> quali termometri, termoscaner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;</li><li>• <b>l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale</b>, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.</li><li>• <b>la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti ammessi a fruire del beneficio.</b> Sembrerebbe che non rientrino tra le spese agevolabili quelle sostenute per eseguire test sierologici sul personale dipendente</li></ul> <p>Per i criteri e modalità si deve attendere un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p>
---	--

Lo Studio rimane a disposizione per chiarimenti e con successive circolari provvederà a comunicare le disposizioni definitive.

STUDIO PARTES